



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE
E OPERE CONNESSE**

Tav. 7 – Capitolato Speciale d'Appalto

IL PROGETTISTA

F.to Geom. Tommaso Concadoro

Castelvetro, 18/06/2019

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,

VALIDA

lo stesso relativo ai lavori di che trattasi.

Castelvetro, 19/06/2019

Il R.U.P.

F.to Geom. Giuseppe Aggiato

LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E OPERE CONNESSE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

QUADRO ECONOMICO		
Importo Lavori		€ 46.738,49
di cui		
- a base d'asta	€ 45.980,89	
- oneri sicurezza	€ 757,60	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori (22%)	€ 10.282,47	
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 1.544,27	
Diritti enti terzi	€ 500,00	
Incentivi per funzioni tecniche (2% importo lavori)	€ 934,77	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 13.261,51	€ 13.261,51
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 60.000,00

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO

Per l'ammissione alla procedura di indagine di mercato per l'affidamento dei lavori di cui al successivo art. 1, la categoria dei lavori richiesta, di cui all'allegato A del D.P.R. 05/10/2010, n. 7, è la **OG3 classifica 1^**, senza opere scorporabili.

Pur tuttavia, trattandosi di appalto di importo inferiore a 150.000,00 euro, le imprese partecipanti, non hanno l'obbligo del possesso di attestazione S.O.A. rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. regolarmente autorizzata, relativa alla categoria e classifica richiesta.

CAPITOLO I
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E CONDIZIONI
DELL'APPALTO

Art.1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione, riqualificazione puntuale del sistema viario comunale e opere connesse, sulla base degli ordini di servizio emessi dalla Direzione dei Lavori e dal Direttore della Direzione VI, ogni qualvolta subentra la necessità di eseguire un intervento sulle stesse reti.

I lavori più ricorrenti sono meglio descritti nella relazione tecnica.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto del qual l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta ad € 60.000,00 di cui € 45.980,89 per lavori a base d'asta, € 757,60 per oneri della sicurezza ed € 13.261,51 per somme disposizione dell'Amministrazione.

Tale importo non deve intendersi assolutamente vincolante restando salva la facoltà dell'ente appaltante di operare maggiorazioni o riduzioni del predetto importo secondo la disponibilità del bilancio e le esigenze che andranno a riscontrarsi durante il periodo di validità del presente capitolato.

Art. 3

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come segue:

- 1) rifacimento delle pavimentazioni stradali (conglomerato bituminoso a caldo) previa scarifica ove necessario;
- 2) chiusura di buche con uso di conglomerato bituminoso a caldo e/o a freddo;
- 3) ripristino della pavimentazione dei marciapiedi esistenti;
- 4) scavi, rinterri e successivo rifacimento di pavimentazione stradale, di qualsiasi

- tipologia, a causa di avvallamenti e/o qualunque sia la causa derivante;
- 5) ripristino della funzionalità di qualsiasi opere connesse con la viabilità;
 - 6) riparazione dei sottoservizi che potrebbero arrecare pregiudizio di carattere igienico-sanitario;
 - 7) verifica, manutenzione e/o sostituzione di manufatti di qualsiasi genere esistenti sulle sedi viarie e pedonali che a causa del traffico pesante o assestamenti del sottofondo risultino instabili o danneggiati;
 - 8) collocazione/integrazione di elementi a corredo delle opere stradali, di qualsiasi tipologia, danneggiati e/o mancanti anche a causa di atti vandalici.

Art.4

Condizioni dell'appalto

L'Appalto, riferito a lavori di riqualificazione puntuale del sistema viario comunale e opere connesse, sarà aggiudicato mediante offerta a ribasso sull'elenco prezzi, al netto degli oneri della sicurezza, posto a base di gara.

Data la natura manutentiva dell'appalto che prevede anche l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini, l'impresa è obbligata a garantire un servizio di pronto intervento 24 ore su 24, da effettuare secondo quanto previsto nel seguente art. 23.

L'appaltatore, nell'accettare i lavori sopra designati, dichiara:

- a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato speciale e delle condizioni locali;
- b) di aver esaminato dettagliatamente il progetto;
- c) di aver visitato i vari siti interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso e le condizioni del suolo su cui dovrà eseguire l'opera;
- d) di avere accettato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- e) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli, dei trasporti e delle forniture, nonché dei costi per la fruizione della discarica pubblica comunale;
- f) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata dei lavori;
- g) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;

h) di avere giudicato - nell'effettuare l'offerta - i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze maggiore contemplati dal Codice Civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi produttivi.

Art. 5

Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione

Le procedure di affidamento verranno effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Ai fini dell'aggiudicazione si applica il comma 5 del suddetto art. 36.

Art. 6

Variazioni alle opere progettate

Le condizioni di cui ai precedenti articoli e degli eventuali disegni allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguirsi.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di competenze ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro, giusto quanto prescritto dall'art. 310 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, l'Appaltatore non potrà in alcun modo approntare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio.

Delle variazioni opportune senza in prescritto ordine o benessere della Direzione dei Lavori potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo i risarcimenti dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art. 7

Eccezione dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 8

Osservazioni delle leggi, del regolamento e del capitolato generale

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

L'appaltatore è altresì soggetto alla completa osservanza delle leggi tutte e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche, delle leggi regionali, delle norme di lavoro e avviamento al lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato nonché delle norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CEI e tabelle CEI-UNEL anche se non espressamente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

Per quanto non sia stabilito nel presente Capitolato e dal contratto, l'esecutore dell'appalto è soggetto in particolare, nell'ordine all'osservazione delle seguenti statuizioni:

- a) D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. *“sblocca cantieri”* e alla L. 3 maggio 2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018;
- b) Legge Regionale 12/07/2011 (disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- c) Circolare prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, di recepimento del suddetto D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- d) D.M. 9 aprile 2000, n. 145 (regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto);
- e) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (sistema di qualificazione delle imprese nei lavori

pubblici);

f) D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);

g) D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

h) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell'ente appaltante equivale a dichiarare di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione.

Art. 9

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, che verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. o secondo i casi previsti dal comma succitato, oltre al presente capitolato recante condizioni tecniche ed amministrative i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto delle OO.PP. (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000);
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- le norme ed i testi citati nel presente Capitolato, anche se non materialmente allegate;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- il Computo Metrico Estimativo;
- la Relazione Tecnica;
- il piano della sicurezza (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
- le polizze di garanzia.

I documenti sopra elencati, tranne il presente capitolato, l'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo, possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dal contraente.

Art. 10

Spese contrattuali

La scrittura privata verrà registrata in caso d'uso e sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro.

Art. 11

Garanzie definitive

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.

Inoltre l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPITOLO III

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12

Consegna dei lavori

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente ed ogni modo non oltre 7 giorni dal verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'appaltatore.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € **150,00 (euro centocinquanta/00)**.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 5 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

È facoltà della stazione appaltante richiedere l'esecuzione di interventi urgenti che dovessero rendersi necessari prima della stipula del contratto, sotto riserve di legge, come previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in tali casi il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 13

Tempo utile per ultimazione dei lavori - penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto resta fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe essere causa di inconvenienti igienico-sanitari o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, la ditta avrà emesso dalla D.L. un apposito ordine di servizio per iscritto o in casi di eccezionale urgenza e gravità l'ordine di servizio potrà essere dato anche verbalmente, pertanto la stessa ha l'obbligo di iniziare l'intervento immediatamente, pena l'applicazione di una sanzione di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e l'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione della riparazione.

Ciascun ordine di servizio, redatto in duplice copia, sarà emanato e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. In esso saranno riportate le modalità di messa in opera dei lavori a cui l'impresa dovrà attenersi nel corso delle loro esecuzioni. Ultimate le lavorazioni contenute in ogni ordine di servizio l'impresa né da comunicazione al D.L. per l'espletamento in contraddittorio di un sopralluogo, utile per la stesura degli atti contabili.

Per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla D.L. l'impresa dovrà iniziare i

lavori entro 24 ore successive alla notifica dell'ordine di servizio, pena l'applicazione di una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Per detti lavori non urgenti, ove l'impresa non possa rispettare la scadenza suddetta per motivi obiettivi e non per sua colpa, non verrà applicata la penale.

Il tempo ordinario di giorni 150 (centocinquanta) per l'ultimazione dei lavori dell'intero appalto, considerato il tipo e la natura dei lavori manutentivi è subordinato all'importo dei lavori a base d'asta; vale a dire che se si verificassero interventi di manutenzione maggiori di quelli previsti in progetto e quindi la spesa autorizzata verrebbe interamente utilizzata, i lavori dell'appalto verranno chiusi e dichiarati ultimati anche prima della scadenza del tempo ultimo. Ovvero se gli interventi di cui al presente progetto non possono eseguirsi entro il termine assegnato, l'Impresa è obbligata a continuare la manutenzione fino alla concorrenza dell'intero importo contrattuale. In tal caso l'amministrazione su richiesta motivata della DD.LL. concederà la proroga al termine di esecuzione dei lavori purché tale concessione non dipenda da negligenza imputabile all'impresa.

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori dei singoli ordini di servizio, verranno complessivamente iscritti a debito dell'appaltatore nello stato finale dei lavori.

Art. 14

Impianto di cantiere

L'impresa è tenuta a predisporre e consegnare all'Amministrazione Appaltante, prima della stipula del contratto, apposito piano Operativo di sicurezza (P.O.S.), redatti ai sensi dell'art. 100, allegato XV, e dello comma dell'art. 96 del D.Lgs 09/04/2008, n. 81.

Qualora l'Amministrazione Appaltante riterrà opportuno eseguire l'anticipata consegna dei lavori sotto riserve di legge, l'Appaltatore dovrà presentare il suddetto piano al Direttore dei Lavori prima del verbale di consegna.

Art. 15

Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti

Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari a € **10.000,00 (euro diecimila/00)** uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, al netto del ribasso d'asta contrattuale e delle ritenute previste per legge.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale della contabilità finale e l'approvazione del certificato di regolare

esecuzione, previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Art. 16

Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'impresa procederà alle necessarie constatazioni redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Per il collaudo delle opere sarà redatto dalla Direzione Lavori il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, entro tre mesi dall'effettiva ultimazione dei lavori.

Tale certificato dovrà essere approvato con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Amministrazione Appaltante e quindi si darà luogo alla presa in consegna delle opere da parte della stessa Amministrazione.

Art. 17

Divieto di subappalto e cottimo

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare i lavori dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione una specifica autorizzazione scritta. In questo caso l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 18

Elenco prezzi

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto.

I prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d'asta si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. In essi si

intenderà sempre compresa e compensata ogni spesa principale o provvisionale, ogni fornitura, l'intera manodopera, la spesa di assicurazione degli operai, ogni trasporto ed ogni lavorazione o magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.

Per tutte le opere comprese nell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con metodi geometrici escluso ogni altro metodo empirico e consuetudinario.

Si stabilisce che la misura di un'opera non significa completa accettazione dell'opera stessa, e che nel caso in cui si riscontrassero difetti o guasti, la stessa potrà essere demolita e ricostruita a spese e danni dell'appaltatore.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, non sarà concessa revisione prezzi né premio di incentivazione per l'anticipato completamento dei lavori.

Art. 19

Nuovi prezzi

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'Elenco Prezzi saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di manodopera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'Elenco Prezzi allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore; qualora l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

Art. 20

Direzione dei lavori

Il Direttore dei lavori ha il potere e l'obbligo di controllare e verificare che i lavori avvengano a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dallo stesso e che venga effettuato il servizio secondo il presente Capitolato.

Il Direttore dei lavori, stante la responsabilità sull'esecuzione dei lavori attribuitagli per legge, è l'unico abilitato ad impartire disposizioni all'impresa sulle modalità e sull'esecuzione dei lavori; ciò nonostante lo stesso può avvalersi della collaborazione degli operatori del Settore Tecnico del Comune e dell'Ufficio della

Direzione dei Lavori, ove istituito.

Gli ordini e le istruzioni del D.L., salvo per l'esecuzione di lavori urgenti i cui ordini possono, anche, essere impartiti verbalmente, debbono essere comunicati per iscritto.

La ditta ha il diritto di muovere obiezioni agli ordini della D.L. qualora li ritenga tecnicamente errati o contrastanti con le norme del presente articolato. La stessa, in questi casi, entro il termine assegnato per l'inizio dell'intervento, rappresenta per iscritto alla DD.LL. le motivazioni dell'eventuale diniego.

La riconferma dell'ordine da parte della DD.LL. obbliga l'impresa ad eseguire le lavorazioni, salvo la facoltà della stessa di effettuare l'eventuale riserva nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti sui LL.PP..

Art. 21

Lavori urgenti

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, la ditta avrà emesso dalla D.L. un apposito ordine di servizio, anche verbale, pertanto la stessa ha l'obbligo di iniziare l'intervento immediatamente pena l'applicazione di una sanzione di **€ 500,00 (euro cinquecento/00)** per ogni giorno di ritardo e l'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione.

Se in presenza di situazioni di pericolo, l'impresa può autonomamente prendere l'iniziativa per l'esecuzione di lavori atti a evitare pericoli alle persone e alle cose dandone tempestiva comunicazione alla D.L..

Nel caso di lavori urgenti ed indifferibili, ove l'impresa ritardi l'inizio dei lavori ordinati, la DD.LL., oltre ad applicare la penale prevista dal presente Capitolato, può fare eseguire i lavori d'Ufficio, provvedendo al recupero delle somme nei modi e termini previsti dalla legge, con le consequenziali azioni per il risarcimento degli eventuali danni, a totale carico dell'impresa inadempiente.

La ripetuta mancata esecuzione dei predetti interventi urgenti per due volte consecutive, comporterà l'insindacabile risoluzione del contratto.

Per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla DD.LL. l'impresa dovrà iniziare i lavori entro 48 ore successive alla notifica dell'ordine di servizio, pena l'applicazione di una sanzione di **€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo. Per detti lavori non urgenti, ove l'impresa non possa rispettare la scadenza suddetta per motivi obiettivi e non per sua colpa, non verrà applicata la penale.

La Direzione Lavori può richiedere che i lavori siano iniziati e proseguiti

ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi per interventi di somma urgenza e di pericolo pubblico.

Art. 22

Lavori da valutare in economia

Per lavori da valutarsi in economia si intendono tutte le prestazioni di manutenzione, che saranno effettuati su richiesta della Direzione Lavori, il cui costo non può essere preventivamente stabilito, in quanto non sono preventivamente ipotizzabili la natura e il tipo degli interventi che si possono verificare.

La contabilizzazione in economia dei lavori è limitata ai soli casi di inapplicabilità della contabilizzazione a misura, a giudizio della D.L., per opere preventivamente autorizzate dalla stessa.

L'impresa appaltatrice dei lavori è tenuta, su ordine di servizio impartito dalla Direzione Lavori, ad eseguire l'intervento di che trattasi.

Il costo dell'intervento sarà determinato sulla base del prezzo, dell'eventuali materiali sostituiti, tramite indagine di mercato o riferendosi al listino ufficiale della ditta produttrice del bene sostituito, aggiungendo ad essi la manodopera impiegata.

A tale costo, sia del materiale che della manodopera, sarà apportato l'aumento del 23,64% come utile dell'impresa e spese generali, decurtato del ribasso d'asta contrattuale.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 23

Obblighi dell'appaltatore

L'impresa appaltatrice è obbligata a garantire per tutta la durata dell'appalto un servizio di pronto intervento **24 ore su 24**, per garantire all'Amministrazione Comunale di far fronte a qualsiasi situazione di pericolo riscontrata nel territorio comunale.

Conseguentemente la stessa è obbligata ad intervenire in qualsiasi momento della giornata, anche di notte ed anche se in presenza di avverse condizioni atmosferiche, compreso i giorni festivi, per eliminare situazioni di pericolo per la cittadinanza, ove possibile, o almeno effettuare tutte le opere provvisoriale necessarie per interdire la zona interessata dal danno e per tutti gli interventi ritenuti urgenti dalla DD.LL..

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'impresa deve avere in dotazione un idoneo parco mezzi (almeno un autocarro, una pala gommata con retroescavatore, transenne, segnali stradali vari, picchetti, segnaletica e segnali luminosi) atto a garantire l'immediata adozione di qualsiasi adempimento finalizzato almeno a mettere in sicurezza l'area in cui si è verificato l'eventuale pericolo. **Il possesso della predetta attrezzatura dovrà, pertanto, essere dichiarato in sede di partecipazione alla gara di appalto con apposita dichiarazione.**

Per l'assolvimento di tale compito è stato previsto nell'elenco prezzi un importo giornaliero da corrispondere all'impresa appaltatrice dei lavori, unitamente alle singole rate di acconto, in relazione all'effettivo lasso di tempo coperto. Lo stesso è comprensivo dell'onere necessario per la messa a disposizione delle attrezzature per l'esecuzione delle opere provvisoriale (transenne, picchetti, segnaletica e segnali luminosi). Il pagamento delle somme all'uopo previste verrà corrisposto all'impresa per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa appaltatrice dei lavori è, a tal fine, obbligata ad istituire un ufficio in questo Comune atto a ricevere le disposizioni, anche verbali, dalla DD.LL.. Dovrà, inoltre, **istituire un recapito telefonico sempre attivo e immediatamente raggiungibile 24 ore su 24 ore** in atto alla consegna dei lavori, affinché la stessa possa essere raggiunta dalla Direzione Lavori per ordini urgenti anche notturni.

I predetti dati e l'assolvimento del servizio di pronto intervento da parte dell'impresa, verranno trasmessi dalla DD.LL. in luogo alla consegna dei lavori, ai responsabili delle squadre di pronta reperibilità dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di consentire l'immediata comunicazione all'impresa del pericolo e l'immediata

attivazione da parte della stessa.

L'impresa, pertanto, è onerata ad attivarsi immediatamente e comunque entro e non oltre 30 minuti dal ricevimento della segnalazione, effettuando tutti gli interventi ritenuti necessari ed utili per eliminare le predette situazioni di pericolo.

Il mancato tempestivo intervento da parte dell'impresa comporterà il pagamento di una penale di € **500,00 (euro cinquecento/00)** e l'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione dell'intervento. La ripetuta mancata esecuzione dei predetti interventi urgenti per due volte consecutive, comporterà l'insindacabile risoluzione del contratto.

La ditta è responsabile, a norma di legge, per quanto possa accadere per cattiva manutenzione o per mancata o cattiva esecuzione dei lavori di riparazione o sostituzione o, comunque, per il corretto esercizio degli impianti.

Per tutte le lavorazioni e/o riparazioni la l'impresa esecutrice è tenuta ad un periodo di dodici mesi di garanzia a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori.

L'impresa è tenuta a:

- 1) fornire alla D.L., entro 2 giorni dall'ultimazione dei lavori prescritti dai singoli ordini di servizio, la certificazione dei materiali impiegati;**
- 2) fornire documentazione fotografica durante le fasi di svolgimento di ogni singolo intervento (prima, durante e a fine);**
- 3) predisporre e consegnare al termine dei lavori, prescritti dai singoli ordini di servizio e/o in caso di chiamata per pronta reperibilità, i rapporti attestanti l'avvenuta esecuzione dell'intervento. Sui rapporti dovranno essere apportati la data di inizio e fine lavori, la descrizione degli stessi, l'elenco dei materiali utilizzati, il timbro e la firma della ditta e la firma dell'operatore.**
- 4) mettere a disposizione della D.L, a semplice richiesta verbale e secondo le esigenze, idonee maestranze ed adeguati mezzi che la stessa ritiene utile per l'imminente eliminazione di situazioni di pericoli;**
- 5) fornire alla D.L. giornalmente (entro le ore 8,30) l'elenco degli operai in cantiere.**

In mancanza di quanto sopra, oltre all'applicazione di una congrua penale, comporterà a insindacabile giudizio dell'Amministrazione la risoluzione del contratto di appalto in danno alla ditta inadempiente qualora l'inosservanza persiste per tre episodi.

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, provvede alla nomina di un direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente

iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il Direttore tecnico dell'impresa, oltre ad interloquire con la DD.LL., deve mantenere la disciplina nel cantiere, osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori, è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà, ed inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

Il Progettista

F.to Geom. Tommaso Concadoro